



D.D.G. 337 del 10/05/2024

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D. P.Reg. 05/04/2022 n. 9 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTA la L.r. 16/08/1975 n. 67 (Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia) ed in particolare l'art. 13 (Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza) e l'art. 14 (Riconoscimento di servizi ai fini della quiescenza);
- VISTO l'art. 7 della L.r. 2 gennaio 1979 n 1;
- VISTO l'art. 1 della L.r. 5 agosto 1982, n. 93 *Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione e del personale delle istituzioni socio-scolastiche permanenti e nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale*;
- VISTA la L.r. 21 08 1984 n. 53 *Integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1982, n. 68 e 26 luglio 1982, n. 69*;
- VISTA la L.r. 1 agosto 1990 n. 15 *norme relative al riordinamento della scuola materna regionale*;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la nota prot. n. 2266 del 16/01/2024, con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/09/2024, unica finestra utile per il personale del comparto scuola;
- VISTO il D.A. n. 870 del 9/09/1992, dell'Assessorato regionale dei Beni culturali e ambientali e della Pubblica Istruzione, registrato alla Corte dei Conti il 30/11/1992 fgl. 329 reg. 20, con il quale la signora Calabrese Rosalba è stata inquadrata nel ruolo speciale ad esaurimento del personale delle scuole materne regionali come insegnante con decorrenza giuridica 01/09/1990 ed economica 01/09/1991;
- VISTO il D.A. correttivo n. 858 del 28/09/1993 dell'Assessorato regionale dei Beni



D.D.G. 337 del 10/05/2024

culturali e ambientali e della Pubblica Istruzione, registrato dalla competente ragioneria al n. 2615 il 6/10/1993, con il quale la dipendente si intende inquadrata come assistente con decorrenza giuridica 01/09/1990 e come insegnante con decorrenza giuridica ed economica 01/09/1991;

VISTO il D.D.S. n. 4769 del 28/10/2003 della Presidenza, Dipartimento Regionale del Personale, dei SS.GG. di Quiescenza, con il quale alla dipendente sono riconosciuti, ai fini pensionistici, i periodi di servizi pre ruolo pari ad anni 1 mesi 8 e giorni 1;

VISTO il D.D.S. n. 2488 dell'11/05/2005 della Presidenza, Dipartimento regionale del personale, dei SS.GG. di quiescenza, con il quale alla dipendente sono riconosciuti, ai fini di quiescenza, ai sensi della l. 29/79, anni 7, mesi 11 e giorni 24;

CONSIDERATO che, la sig.ra Calabrese Rosalba, alla data del 31/08/2024, raggiunge l'anzianità anagrafica prevista per il pensionamento e un'anzianità contributiva pari ad anni 42 mesi 7 e giorni 25 come dalla sottostante tabella

Servizi utili al 31/08/2024	ANNI	MESI	GIORNI
Servizio nei ruoli regionali	33	0	0
Riconoscimento servizi pre ruolo	1	8	1
Riscatto ai sensi della l. 29/79	7	11	24
TOTALE	42	7	25

RITENUTO pertanto di poter procedere, d'ufficio, alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti contributivi con riconoscimento del diritto a pensione

D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'01/09/2024, è risolto il rapporto di lavoro della sig.ra **Calabrese Rosalba**, nata XXX e contestualmente, la stessa, è cancellata, d'ufficio, dal ruolo speciale ad esaurimento del personale delle scuole materne regionali della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione per raggiunti limiti contributivi in base ai requisiti previsti dal d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 e alla vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

Art.2) Qualora la dipendente, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio
Servizio scuole non statali

D.D.G. 337 del 10/05/2024

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Fabio Ballo

IL DIRIGENTE GENERALE
Giovanna Segreto